



Falsificazione dei contrassegni assicurativi non più reato

Autore : Redazione

Data: 17/03/2016

Depenalizzato il reato di falso in scrittura privata, non è più punibile neanche l'esposizione sul parabrezza di un tagliando dell'assicurazione contraffatto.

Esporre, sul parabrezza dell'auto, un contrassegno dell'assicurazione taroccato non è più reato. E forse, Non sono in molti ad essersi accorti che, la [depenalizzazione](#) dei reati approvata di recente dal Governo **[1]**, ha portato con sé anche la cancellazione del reato di **falso in scrittura privata** e, quindi, con essa, anche la **falsificazione del certificato di assicurazione**. Ma se anche ciò non dovesse bastare, a completare il quadro della impunità, per gli imbroglioni che circolano senza copertura assicurativa, ci ha pensato la **Cassazione** con una sentenza depositata ieri **[2]**: secondo la Corte, la falsificazione di un contrassegno assicurativo e l'uso dello stesso non integrano il delitto di **ricettazione** (salvo che il documento falso sia, a sua volta, proveniente da altro reato).

A giudicare dall'ampio repertorio di sentenze sfornate in materia, è tutt'altro che rara la condotta di chi espone sul parabrezza di un autoveicolo un **tagliando assicurativo taroccato**. Oggi, per tentare di arginare il fenomeno, è intervenuta la riforma che non obbliga più il proprietario dell'auto ad incollare, al vetro anteriore dell'auto, il



[certificato di assicurazione](#) posto che i controlli avvengono telematicamente. Anzi, nel medio periodo l'assicurazione non rilascerà neanche i ticket. Ma per il momento viviamo in quell'epoca "di mezzo", dove persistono contemporaneamente vecchie e nuove regole - a volte in antitesi tra loro - nel timore diffuso che la burocrazia, di fronte alle rivoluzioni legislative, non si adegui (quanto a strumenti e a formazione del personale) per tempo.

La norma che puniva il **falso in scrittura privata** sanzionava la contraffazione di un documento a condizione che di questo se ne facesse uso. A prescindere dal fatto che fosse stato il soggetto utilizzatore della falsa assicurazione a compilare il modulo non autentico, inserendovi i propri dati anagrafici e quelli identificativi del veicolo, o che a predisporre il modulo assicurativo in bianco sia stato un terzo.

Ebbene, secondo la Cassazione in tali casi non si può parlare di **ricettazione**, che invece resta reato, ma solo di **falso in scrittura privata** che, invece, è stato depenalizzato (e resta un semplice illecito civile per il quale può applicarsi solo una multa, ma sempre che prima venga intentata la causa).

Quando può parlarsi di **ricettazione**? Quando il documento falso sia proveniente da un altro reato; si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui i moduli assicurativi "in bianco" siano provento di furto, di appropriazione indebita, o di altro reato.

Una volta esclusa in casi del genere la possibilità di configurare la ricettazione, la condotta di falsificazione e uso del contrassegno assicurativo sarà, di fatto, totalmente impunita e impunibile. E' stata davvero una scelta opportuna?

Note:

[1] D.lgs. n. 7 del 2016.

[2] Cass. sent. n. 11013/2016 del 16.03.2016.